

D.L. 23 ottobre 1996, n. 552 (1).

Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (1/circ) (1/cost).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249, e convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, comma 1, L. 20 dicembre 1996, n. 642 (Gazz. Uff. 21 dicembre 1996, n. 299). I restanti commi dello stesso art. 1 hanno, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 7 maggio 1996, n. 247, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 15 marzo 1996, n. 124, e del D.L. 16 maggio 1996, n. 260, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 4 dicembre 1995, n. 518, del D.L. 31 gennaio 1996, n. 41, del D.L. 2 aprile 1996, n. 182, e del D.L. 3 giugno 1996, n. 302, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 8 luglio 1996, n. 353, e del D.L. 6 settembre 1996, n. 463.

(1/circ) Vedi Circ. 29 gennaio 1997, n. 1060, emanata da: AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo); Circ. 3 febbraio 1997, n. 1103, emanata da: AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo); Circ. 28 marzo 1997, n. 4, emanata da: AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo); Circ. 23 settembre 1997, n. 196, emanata da: I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale).

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, nonché nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642 di conversione del suddetto decreto. Ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, nonché della legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, nonché della legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui converte l'art. 2 suddetto sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della L. 20 dicembre 1996, n. 642 di conversione del D.L. 552/1996, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inadeguata attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea, di provvedere alla definitiva sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla Federconsorzi, nonché di disporre interventi in alcuni settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377 (2), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (3), e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002. La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni (4).

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.

(2) Riportato alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(3) Riportata al n. B/I.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

2. Regime comunitario di produzione lattiera.

1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1 (1/cost).

(5) Riportato alla voce Latte, burro e formaggi.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, nonché nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642 di conversione del suddetto decreto. Ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, nonché della legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 44 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, nonché della legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui converte l'art. 2 suddetto sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della L. 20 dicembre 1996, n. 642 di conversione del D.L. 552/1996, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

3. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 (6), e altre disposizioni.

1. (7).

2. (8).

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il

31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale (9) (1/cost).

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1° gennaio 1997 un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale (9) (9/a).

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 27 dicembre 1994, n. 762 (10) del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 (10), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta (9) (9/a).

5-bis. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale (9/a) (11).

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

6-bis. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (12), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (13), è prorogato fino al 31 dicembre 1996 (11).

6-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (12), e del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (13), si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura (11).

(6) Riportata alla voce Latte, burro e formaggi. (7) Sostituisce il comma 12 dell'art. 5, L. 26 novembre 1992, n. 468, riportata alla voce Latte, burro e formaggi.

(8) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642, aggiunge il comma 12-bis all'art. 5, L. 26 novembre 1992, n. 468, riportata alla voce Latte, burro e formaggi.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642. Per la sospensione del programma per l'abbandono volontario di cui al presente comma, vedi l'art. 1-bis, D.L. 7 maggio 1997, n. 118, riportato alla voce Latte, burro e formaggi. In deroga a quanto previsto in tema di compensazione vedi l'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Molise e dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, nonché nei confronti della legge 20 dicembre 1996, n. 642 di conversione del suddetto decreto. Ha dichiarato inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. 23 ottobre 1996, n. 552, nonché della legge 20 dicembre 1996, n. 642, sollevata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento

all'art. 44 dello statuto speciale, in relazione agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto stesso e dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 52, quarto comma, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, in relazione agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto stesso e all'art. 19, secondo comma, del D.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali). Ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, nonché della legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui converte l'art. 2 suddetto sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 24, 41, 97, 113, 116, 117 e 118 della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige dalle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 3, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 11, 18, 41, 97, 117, 118 e 136 della Costituzione e agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata, Molise e Liguria e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e agli artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, dalle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della L. 20 dicembre 1996, n. 642 di conversione del D.L. 552/1996, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, 4, n. 2, e 8 dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642. Per la sospensione del programma per l'abbandono volontario di cui al presente comma, vedi l'art. 1-bis, D.L. 7 maggio 1997, n. 118, riportato alla voce Latte, burro e formaggi. In deroga a quanto previsto in tema di compensazione vedi l'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti.

(9/a) Con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui prevede l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 5-bis primo periodo, nella parte in cui attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata;

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5-bis secondo periodo, nella parte in cui prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle Regioni e delle Province autonome. (10) Riportato alla voce Latte, burro e formaggi.

(10) Riportato alla voce Latte, burro e formaggi.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642. Per la sospensione del programma per l'abbandono volontario di cui al presente comma, vedi l'art. 1-bis, D.L. 7 maggio 1997, n. 118, riportato alla voce Latte, burro e formaggi. In deroga a quanto previsto in tema di compensazione vedi l'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti.

(9/a) Con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui prevede l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 5-bis primo periodo, nella parte in cui attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata;

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5-bis secondo periodo, nella parte in cui prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle Regioni e delle Province autonome. (9/a) Con sentenza 10-11 dicembre 1998, n. 398 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l'altro:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, nella parte in cui prevede l'adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere delle Regioni e delle Province autonome;

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 5-bis primo periodo, nella parte in cui attribuisce all'AIMA anziché alle Regioni e alle Province autonome il compito di provvedere alla riassegnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbandonate e nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere effettuata;

l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5-bis secondo periodo, nella parte in cui prevede la riassegnazione su base nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regionale e provinciale, senza previa consultazione delle Regioni e delle Province autonome. (11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(12) Riportata alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

(13) Riportato alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(12) Riportata alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

(13) Riportato alla voce Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

4. Differimento del termine per la cessione della quota latte.

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (6), per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 (6) è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo (11).

1-ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569 (10), sono abrogati (11).

1-quater. (14).

2. Per il periodo 1996-97, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, entro il 30 settembre 1996.

(6) Riportata alla voce Latte, burro e formaggi.

(6) Riportata alla voce Latte, burro e formaggi.

(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(10) Riportato alla voce Latte, burro e formaggi.

(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(14) Il comma 1-quater, che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642, aggiunge il comma 2-bis all'art. 10, L. 26 novembre 1992, n. 468, riportata alla voce Latte, burro e formaggi.

5. Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi.

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare prevalentemente in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma situati nelle regioni del centro-nord Italia (14/a).

2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale (16).
3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.
4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.
5. Il trattamento economico spettante è quello delle qualifiche di inquadramento nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (17).
6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 31 dicembre 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa (17).
7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (15), previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 31 dicembre 1996 (17).
8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 (18), in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (19), nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente (19/a).
9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(14/a) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642. Per la sospensione del programma per l'abbandono volontario di cui al presente comma, vedi l'art. 1-bis, D.L. 7 maggio 1997, n. 118, riportato alla voce Latte, burro e formaggi. In deroga a quanto previsto in tema di compensazione vedi l'art. 13, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti. (15) Riportato alla voce Lavoro.

(16) Comma così sostituito dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(15) Riportato alla voce Lavoro.

(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(18) Riportato alla voce Consorzi agrari.

(19) Riportata alla voce Lavoro.

(15) Riportato alla voce Lavoro.

(19/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, riportato alla voce Lavoro.

6. Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario.

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

7. Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC.

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (20), convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325 (21), convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(20) Riportato al n. D/CCXXII.

(21) Riportato al n. D/CCXXIV.

8. Produzione agricola con metodo biologico.

1. (22).

(22) Sostituisce il comma 3 dell'art. 42, L. 22 febbraio 1994, n. 146, riportata alla voce Comunità europee.

9. Fermo biologico della pesca nel 1996.

1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento CE n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.
2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.
3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.
4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici (23).

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (24), e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 (25).

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo a carico dei Fondi, di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

9-bis. A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici (26).

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

(24) Riportata alla voce Comunità europee.

(25) Riportata alla voce Pesca.

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642.

9-bis. Smaltimento dei residui di lavorazione.

[1. I titolari di impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (27), e successive modificazioni, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione allo smaltimento dei residui di lavorazione nelle acque marine, ovvero nelle pubbliche fogne che abbiano come unico e diretto recettore il mare, secondo le modalità indicate dal decreto-

legge 26 gennaio 1987, n. 10 (28), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, in materia di scarichi di frantoi oleari.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata in deroga ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976 (27), e successive modificazioni, a condizione che gli impianti di lavorazione ittico-conserviera applichino ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti organici in misura non inferiore al 50 per cento e che siano rispettati i limiti per sostanze tossiche persistenti bioaccumulabili, di cui alla delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale emanata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 319 del 1976 (29), e successive modificazioni.

3. L'autorizzazione comunale deve essere rilasciata in forma espressa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sino a quando il sindaco non abbia provveduto, è consentito lo smaltimento dei residui nelle acque marine nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali, sempre che lo smaltimento non costituisca pericolo per la salute pubblica.

4. Gli scarichi dei residui degli impianti di trasformazione di prodotti ittici che siano stati autorizzati in base al presente articolo, devono essere in ogni caso adeguati ai limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 (29), e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1998.

5. Per gli scarichi e gli insediamenti ittico-conservieri che recapitino in pubbliche fogne, aventi come unico e diretto recettore il mare, limitatamente ai parametri «cloruri e solfati» possono essere prescritti, da parte delle autorità competenti, limiti anche in deroga alle tabelle A e C della citata legge n. 319 del 1976 (29), e successive modificazioni.

6. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 che non osservano gli obblighi e le prescrizioni dettate dal comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni] (30).

(27) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(28) Riportato alla voce Oli commestibili.

(27) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(29) Riportata alla voce Sanità pubblica. (29) Riportata alla voce Sanità pubblica. (29) Riportata alla voce Sanità pubblica.

(30) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 642. L'art. 63, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, riportato alla voce Sanità pubblica, ha abrogato - tra l'altro - l'art. 9-bis, L. 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione del presente decreto. L'abrogazione deve intendersi logicamente riferita all'art. 9-bis del presente decreto-legge.

10. Abrogazione.

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463 (31).

(31) Recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

11. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabelle

(previste dall'art. 9, comma 3)

ECU 2.082,67

TABELLA A

(navi inferiori a 24 metri)

T.S.L.	Lire
$0 < 25$	$1.874.403 + 423.615 \times a$
$25 < 50$	$12.464.780 + 402.997 \times a$
$50 < 70$	$22.539.696 + 328.021 \times a$
$70 < 100$	$29.100.107 + 292.407 \times a$
$100 < 200$	$37.872.313 + 256.793 \times a$
$200 < 300$	$63.551.634 + 221.180 \times a$
$300 < 500$	$85.669.589 + 192.126 \times a$
$500 < 1.000$	$124.094.851 + 164.947 \times a$

a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

TABELLA B

(navi superiori a 24 metri)

reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi del Importo massimo del premio per una nave premio per una nave classificate in base alla stazza (T.S.L.)	Importo masiimo del premio per una nave aal giorno (in ECU)
0 < 10	5,2/TSL + 20
10 < 25	4,3/TSL + 30
25 < 50	3,2/TSL + 55
50 < 100	2,5/TSL + 90
100 < 250	2,0/TSL + 140
250 < 500	1,5/TSL + 265
500 < 1500	1,1/TSL + 465
1500 < 2500	0,9/TSL + 765
2500 e oltre	0,67/TSL + 1340